



Città di Lecce

Registro Ordinanze n. 1326 del 15/09/2017

IL SINDACO

VISTA la nota Cat. A. 4/2017/Gab./V del 6 Settembre 2017, con la quale la locale Questura, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica relative alla stagione calcistica 2017/2018 della locale squadra di calcio, chiede di estendere il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da un raggio di m. 500 ad un raggio di m. 1.700 dall'impianto sportivo, quale fascia di rispetto per l'applicazione del suddetto divieto e precisamente nell'area come di seguito individuata:

- Viale Giovanni Paolo II- intersezione Via P. Cavoti;
- Viale della Libertà- intersezione Via P. Cavoti;
- Via Domenico Tommaso Albanese intersezione Via Lupiae;

VISTE le recenti Direttive del Ministero dell'Interno del 19.06 e del 28.07. c.a. riguardanti tutte le manifestazioni in genere e relative alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e alla sicurezza degli stessi, con le quali si attribuiscono specifiche responsabilità e/o poteri in capo alle Autorità Statali Periferiche, agli Enti Locali, ma anche agli organizzatori degli eventi

RITENUTO necessario conseguentemente, adeguare le misure di sicurezza al fine di contrastare eventuali episodi di violenza, e facilitare l'attività di prevenzione e di controllo;

RITENUTO necessario coordinare le vigenti disposizioni in un'unica nuova ordinanza, che disciplini organicamente la materia;

RITENUTO altresì, di dover stabilire, con l'occasione una specifica sanzione per le violazioni alle disposizioni in argomento, di importo superiore a quello ordinariamente previsto per l'inosservanza delle ordinanze sindacali, anche come efficace deterrente, per prevenire le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'inosservanza di prescrizioni/divieti che sono posti ad esclusiva tutela e salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che in data 14/09/2017 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125.

VISTA la Determinazione n.14/2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive c/o il Ministero dell'Interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

VISTA la nota della Questura Cat. A 4/2017./Gab../V del 6 Settembre 2017;

VISTA la L.88/2003 (Comunitaria 2008) Art. 23 Vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche;

VISTA la L.125/2001;

VISTO l'art.17/bis del R.D. n. 773 del 18.06.1931 recante il T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 54 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

per i motivi sopra specificati che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l'osservanza delle seguenti disposizioni, in occasione dello svolgimento della stagione calcistica 2017/2018 e comunque sino al 31.08.2018, nello Stadio Comunale di Via del Mare:

1. Il divieto di vendita, somministrazione ed introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale, in occasione degli incontri di calcio aperti al pubblico, in qualunque orario e giorno della settimana essi avvengano;
Nella stessa occasione, qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o altri simili contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura).
2. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (birra compresa) negli esercizi pubblici, negli esercizi al dettaglio di generi alimentari, alla vendita e somministrazione a mezzo di distributori automatici, nonché in tutti gli spacci interni e nei circoli privati, ubicati entro un raggio di m. 1700 dallo Stadio Comunale;
Il divieto di cui ai punti 1 e 2, si applica a decorrere dalle due ore antecedenti l'inizio dell'incontro di calcio fino ad 1 ora dopo il termine dello stesso, in qualunque giorno della settimana, feriale o festivo, ed in qualunque orario pomeridiano o serale, lo stesso si tenga.
Nella suddetta fascia oraria, qualsiasi bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine e simili contenitori (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura).
In ogni locale ricadente nella fascia di rispetto dovrà essere esposto al pubblico un cartello con l'indicazione del divieto e degli orari in cui lo stesso vige.
Per gli esercizi abilitati alla ristorazione il divieto è limitato alla sola eventuale attività complementare di "BAR".
3. Il divieto di vendita di alcolici da parte di operatori commerciali su area pubblica del settore alimentare eventualmente autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio Comunale, nonché quelli ubicati entro un raggio di m.1700 dall'impianto sportivo.
In occasione delle partite di calcio i soggetti in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche possono essere autorizzati ad occupare posteggi temporanei localizzati all'esterno dello Stadio Comunale, esclusivamente per la vendita di gadget e articoli che attengono gli eventi calcistici, fatta eccezione per la vendita di oggetti atti a contundere (bandiere)
4. Il divieto di svolgimento dell'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree immediatamente adiacenti lo Stadio Comunale, entro un raggio di 200 m. sin dalle due ore precedenti l'inizio della competizione e nell'ora successiva il termine della partita.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art.17 bis del T.U.L.P.S., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3098,00, e con l'applicazione del pagamento delle somme previste dall'art.14 bis della L.n.125/2001, ricorrendone i presupposti; per le violazioni non previste dalle vigenti norme, si procederà con l'applicazione della sanzione di cui all'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. recante il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

L'esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale e del Settore Attività Produttive.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nei confronti dei singoli operatori commerciali, l'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e trasmessa al Prefetto.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, trasmessa agli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza, nonché comunicata all'U.S. "Lecce" ed al gestore dei punti ristoro all'interno dello Stadio Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Lecce, 14/09/2017

IL SINDACO
Carlo Salvemini

